



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Segreteria della Giunta ed Elettorale

Tel. 0461494666 - Fax 0461493690

e-mail: serv.giuntaedelettorale@provincia.tn.it

Trento, 2 aprile 2012

Prot. n. S003/12/194594/1.6/PG

CIRCOLARE N. 11/REF.

Ai Sindaci dei Comuni
della Provincia di Trento

Al Commissario straordinario
del Comune di Cavedago

e, p.c. Al Commissario del Governo
per la Provincia di Trento

LORO SEDI

Oggetto: Referendum provinciale abrogativo 2012.

Istruzioni per la liquidazione dei compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali e per il rimborso delle spese sostenute per la spedizione delle cartoline avviso.

Si comunica che a norma dell'articolo 46 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 ai componenti dei seggi elettorali compete il seguente trattamento economico:

- a) **il compenso in misura fissa** per tutta la durata delle operazioni elettorali;
- b) ai soli Presidenti di seggio, in caso di adempimenti previsti dalla legge da espletarsi nel territorio di un comune diverso da quello di residenza, **il trattamento di missione** nelle misure e con le modalità previste per i dipendenti provinciali con qualifica di dirigente (si veda il successivo punto B). Tali misure vanno applicate anche per i dipendenti pubblici nominati Presidenti di seggio che rivestano, nei rispettivi ruoli, qualifiche inferiori.

Allo scopo di assicurare la regolarità della liquidazione delle predette competenze, si precisa quanto segue:

A) COMPENSI

Il compenso, come rideterminato con decreto del Presidente della Provincia 23 marzo 2012, n. 24, è in misura fissa per tutta la durata delle operazioni elettorali e deve essere liquidato nelle seguenti misure:

Euro 174,00 per il Presidente del seggio normale,
Euro 140,00 per ciascuno degli scrutatori e per il segretario del seggio normale,
Euro 116,00 per il Presidente del seggio speciale,
Euro 82,00 per i componenti del seggio speciale.

Sull'ammontare dei compensi fissi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione non va applicata alcuna ritenuta erariale, poiché, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, tali compensi costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

B) TRATTAMENTO DI MISSIONE DEL PRESIDENTE DI SEGGIO

La disciplina concernente il trattamento di missione spettante ai dirigenti dell'Amministrazione provinciale è contenuta nell'allegato D del Contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 sottoscritto in data 27 dicembre 2005.

1) *Rimborso delle spese di vitto*

Nel corso della missione è ammesso il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, nel limite di 25,82 euro per un pasto. Il rimborso della spesa del pasto spetta indipendentemente dalla durata della missione.

Per le missioni di durata superiore a dodici ore si rimborsano uno o due pasti per una spesa massima complessiva nel limite raddoppiato di 51,64 euro.

Si ammettono gli scontrini fiscali, anche per l'acquisto di panini, se sostitutivi di un pasto. Non si ammettono a rimborso scontrini con diciture "bar - varie - reparto".

Ai presidenti di seggio che non chiedono il rimborso dei pasti è attribuita una somma forfettaria pari a giornalieri 9,00 euro per missioni di almeno 8 ore, elevate a 15,00 euro per missioni di almeno 12 ore. Il forfait non spetta per trasferte inferiori alle 4 ore e se la missione non comprende tutta la fascia oraria che va dalle ore 12.00 alle ore 14.00.

2) *Rimborso delle spese di pernottamento*

Vengono rimborsate le spese regolarmente documentate per il pernottamento. Salvo giustificate eccezioni, il pernottamento deve avvenire in alberghi fino a quattro stelle o equiparati.

3) *Rimborso delle spese di viaggio*

Per il raggiungimento della località sede del seggio compete il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per l'uso di mezzi pubblici di trasporto di linea (treno, autobus, ecc.).

Premesso che a parità di prestazioni deve essere privilegiato l'uso di mezzi pubblici, in caso di uso del proprio automezzo (autovettura o motociclo) per ogni chilometro dell'itinerario compete l'indennità chilometrica. L'indennità è determinata computando 1/3 del costo della benzina verde vigente al primo giorno di ogni mese. A

base del calcolo si prende a riferimento il prezzo della benzina verde (con servizio) praticato alla pompa dalla società A.G.I.P. indicato nel sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/>,) nell'area tematica "per il cittadino" – "carburanti, prezzi e risparmio" - "la struttura del prezzo medio nazionale dei prodotti petroliferi". Tale indennità deve essere poi decurtata di 0,0155 euro al km per cilindrata superiori a 1000 cc. e di 0,0310 euro per cilindrata pari o inferiori, con arrotondamento al centesimo di euro superiore.

A titolo esemplificativo, si riporta il calcolo relativo al prezzo pubblicato il 5 marzo 2012 (euro 1,771):

- cilindrata maggiori di 1000 cc.: $(1,771 : 3) - 0,0155 = 0,58$ euro

- cilindrata minori o uguali a 1000 cc.: $(1,771 : 3) - 0,0310 = 0,56$ euro

Sono inoltre rimborsabili, dietro presentazione di regolare documentazione, anche le spese sostenute per pedaggi autostradali e per il parcheggio nonché, in casi eccezionali, per l'uso del taxi.

Sarà cura del Sindaco attestare l'opportunità dell'uso del mezzo proprio nonché la distanza stradale in chilometri, fermo restando che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso da parte del Presidente di seggio del mezzo proprio e che devono essere rispettate tutte le disposizioni di legge vigenti che regolano il rilascio e la validità della patente di guida, l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi, il pagamento della tassa di possesso, nonché le condizioni di proprietà e possesso del mezzo. Sarà inoltre il Sindaco ad attestare l'eccezionale necessità dell'uso del taxi.

Va ricordato che il Presidente di seggio deve essere presente nel luogo in cui è ubicato il seggio elettorale nella giornata di sabato 28 aprile 2012, dalle ore 16.00 in poi, per la consegna da parte del Sindaco del locale arredato a sede di sezione e per la assunzione in carico del materiale occorrente per la votazione.

La partenza dal Comune, ove ha sede il seggio, per il rientro al Comune di residenza deve effettuarsi non appena concluse le operazioni elettorali.

C) RITENUTE ERARIALI

Come già specificato al precedente punto A), i compensi ai componenti gli Uffici elettorali non sono assoggettabili ad alcuna ritenuta od imposta, trattandosi di rimborso spese fisso forfetario e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

D) PAGAMENTO E RIMBORSO

I Comuni dovranno provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle competenze ai membri dei seggi non appena ultimate le operazioni di scrutinio.

Il pagamento dei compensi e del trattamento di missione deve essere fatto a mezzo di regolari mandati emessi direttamente al nome degli interessati i quali, su tale importo, rilasceranno quietanza nelle forme ammesse dalla legge. Si ribadisce che non dovrà essere applicata nessuna aliquota di ritenuta erariale.

Il rimborso delle spese relative ai componenti dei seggi elettorali nonché per le eventuali spese di missione sarà effettuato previa presentazione al Servizio Segreteria della Giunta ed Elettorale della Provincia, da parte dei Comuni, dei seguenti modelli scaricabili dal sito www.elezioni.provincia.tn.it alla voce "modelli per i comuni", debitamente compilati, datati, firmati:

- a) **modello 27/A** distinta e liquidazione compensi componenti seggio elettorale;
- b) **modello 27/A spec.** distinta e liquidazione compensi componenti seggio elettorale speciale;
- c) **modello 27/B** specifica e liquidazione spese di missione al Presidente di seggio;
- d) **modello 27/C** riepilogo delle spese complessivamente sostenute.

In particolare, si evidenzia che:

- il modello **27/B** (specifica e liquidazione spese di missione al Presidente di seggio) deve essere completo della documentazione giustificativa richiesta;
- il modello **27/C** deve essere **obbligatoriamente presentato in quanto nello stesso vanno indicate anche le spese sostenute dal Comune per la spedizione delle cartoline avviso ai residenti all'estero delle quali si richiede il rimborso, allegando allo stesso il modello n. 25.**

Si raccomanda la massima esattezza nella liquidazione delle competenze ai membri dei seggi, non rispondendo l'Amministrazione provinciale di eventuali errori in cui dovesse incorrere l'Amministrazione comunale.

Per eventuali ulteriori chiarimenti l'Amministrazione comunale potrà rivolgersi, come di consueto, al Servizio Segreteria della Giunta ed Elettorale della Provincia.

Si prega di comunicare tempestivamente l'avvenuta ricezione della presente ad uno dei seguenti numeri:

tel. - 0461 494666/494670/494671

fax - 0461 493690

e-mail: serv.giuntaedelettorale@provincia.tn.it

Distinti saluti.



LA DIRIGENTE
- dott.ssa Patrizia Gentile

